

Mobilità 2006/2007:

documentazione e certificazioni delle domande di mobilità (art. 9 CCNI 21.12.2005)

- **La dichiarazione dei servizi prestati.**

Le domande vanno corredate con le dichiarazioni personali in carta semplice dei servizi prestati redatte in conformità ai modelli D e F ⁽¹⁾ allegati all' O.M. n. 94 del 29.12.2005, ovvero con il certificato di servizio. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda.

(1) Per la dichiarazione dell'anzianità di servizi sono previsti due modelli (Allegato D), uno per gli insegnanti della scuola primaria (materna ed elementare), l'altro per gli insegnanti di scuola secondaria., per la dichiarazione del servizio continuativo è previsto il modello (Allegato F) prima parte, la seconda parte del modello deve essere utilizzata per dichiarare il servizio continuativo nel caso il docente usufruisce della precedenza per rientrare nel quinquennio nella scuola/istituto ovvero nel comune di precedente titolarità di cui all'art. 7 comma 1, punto II e punto IV del CCNI siglato il 21.12.2005); il modello (Allegato F/1) deve essere usato per dichiarare il servizio continuativo per l'insegnamento della lingua straniera come specializzato o specialista nella scuola elementare.

Nei passaggi di ruolo dalla scuola materna o elementare alla scuola media o superiore per la dichiarazione dei servizi bisogna usare l'allegato D relativo agli insegnanti della scuola primaria.

- **Le certificazioni mediche.**

Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche funzionanti presso le ASL, di cui all'art. 4 della legge 104/92, qualora le commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DL 27.8.1993 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.1993 n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'ASL da cui è assistito l'interessato. *La mancata emissione dell'accertamento definitivo, per il decorso dei novanta giorni, dovrà essere rilevata e dichiarata in sede di accertamento*

provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo, è fatto obbligo al docente di presentare la certificazione entro il decimo giorno dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art 21 della legge 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte la situazione di handicap e il grado di invalidità superiore ai 2/3 o le minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50 n. 648 riconosciute al medesimo.

Per le persone handicappate maggiorenni di cui all'art. 33 comma 6, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap.

Per le persone handicappate assistite (art 33 commi 5 e 7)nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di un'assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori debbono comprovare che l'handicappato non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale o mediante certificato rilasciato dalle competenti ASL.

Per le persone bisognose di cure continuative, nelle certificazioni deve essere necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciata dalle competenti ASL.

Lo stato di figlio maggiorenne che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla ASL o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'agenzia sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

La necessità di cure continuative deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione si dovrà rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.

Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socioriabilitativo, deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114,118,122 del DPR 9.10.1990, n. 309).

I fratelli e le sorelle conviventi con il soggetto con handicap in situazione di gravità in quanto i genitori sono impossibilitati ad occuparsi del/della figlio/a handicappato/a, devono comprovare con certificazione lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

Sarà cura dei CSA verificare che sui certificati medici presentati dai docenti in allegato alla domanda di mobilità al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra indicate.

- **Le dichiarazioni personali.**

A norma delle disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000 n. 445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali:

1. l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita, i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo ovvero in affidamento);
2. lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato;
3. il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi;
4. la residenza delle medesime (la residenza del familiare deve essere attestata con certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'OM n. 94 del 29.12.2005, dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento a familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza, in tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza);
5. le promozioni per merito distinto;
6. l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso, l'interessato può presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi dell'esito del concorso sostenuto e della posizione in graduatoria di merito occupata);
7. i diplomi di specializzazione(1) ;
8. i diplomi universitari;
9. i corsi di perfezionamento;

10. i master di primo o di secondo livello

11. i diplomi di laurea;

12. il dottorato di ricerca.

(1) Ai diplomi di specializzazione sono assimilati i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli esami e un esame finale). Si precisa che non sono valutati né il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap né i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i corsi di perfezionamento, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.

Il docente che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'abilitazione o l'idoneità richiesta.

I docenti che nell'anno scolastico 2005/2006 sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare alla domanda di mobilità professionale una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione. Di seguito si propone un modello.

Il docente deve comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n. 445, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune, residenza abituale, il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato DPR n. 309/1990. In mancanza di detta certificazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

Il docente che a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite, intende avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta, tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, la docente dovrà allegare alla domanda di trasferimento una dichiarazione dell'ufficio ove presi servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede di autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

- **Dichiarazioni personali per ottenere la precedenza nel caso di assistenza al coniuge, al figlio in situazione di handicap, ovvero di assistenza al figlio unico in situazione di handicap.**

Con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, il coniuge, il genitore, il figlio unico, il fratello/la sorella in grado di prestare assistenza, che assistano il soggetto handicappato, possono documentare i seguenti "status e condizioni":

1. il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato;
2. l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva di cui alla legge 53/2000 artt. 19 e 20 a favore del soggetto handicappato, ***tale attività dovrà essere effettivamente svolta all'atto della presentazione della domanda di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà;***
3. *la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato.*

Abbiamo elaborato la modulistica necessaria che troverete in altra parte del presente lavoro, la modulistica è stata aggiornata rispetto alle novità introdotte dal CCNI del 21.12.2005.

Tutte le certificazioni e le dichiarazioni personali devono essere prodotte contestualmente e allegate alle domande di trasferimento, la documentazione non può essere integrata successivamente.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445/2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia. I responsabili dei CSA potranno procedere, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 28.12.2000 N. 445, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate.

Il dirigente scolastico deve accertare l'esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella elencate, prima di procedere all'acquisizione della domanda stessa, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo. Compete invece al CSA l'esame della documentazione e l'assegnazione dei punti e gli eventuali diritti di precedenza.

Raccomandiamo di leggere attentamente l'art. 9 del CCNI del 21.12.2005 e l'art. 4 dell'O.M. n. 94 del 29.12.2005, di produrre la documentazione ivi richiesta nella sua integrità e, per le dichiarazioni, attenersi scrupolosamente ai modelli da noi proposti nel presente lavoro.